

Indicazione d'origine in etichetta: applicabilità della legge n.4/2011.

INDICATION OF ORIGIN ON LABEL: APPLICABILITY OF LAW N. 4/2011.

Francesca Roncalli

Veterinario responsabile qualità e referente HACCP Azienda alimentare, Milano

Corso di Perfezionamento in Diritto e Legislazione Veterinaria, Milano

Riassunto

A livello europeo la disciplina in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari è contenuta nella Direttiva 2000/13 CE, mentre a livello nazionale, le regole per impostare l'etichetta commerciale sono stabilite dal D.lgs 109/92, più volte integrato e modificato in modo da essere uniformato alle regole emanate dall'Unione Europea.

In questo elaborato si illustra la Normativa concernente l'etichettatura, sia a livello Comunitario sia a livello Nazionale; successivamente si propone un'analisi sulla base delle criticità riscontrate nelle Norme.

Abstract

At the European level rules on labeling, on presentation and on advertising of foodstuffs is contained in the EC Directive No. 2000/13, while at national level the rules to set commercial labeling are determined by the Legislative Decree No. 109/92, as amended and supplemented, in order to be conformed to rules enacted by the European Union.

In this paper illustrates the Statement on the labeling, either at EU or national level, after which it is proposed based on an analysis of the problems found in the Rules.

Parole chiave: etichettatura, alimenti, normativa

Keywords: labeling, food, law

1-INTRODUZIONE

Uno dei principi generali della Legislazione Alimentare Europea è la tutela del consumatore, che deve essere garantita tramite un'informazione accurata e precisa. Per questo l'applicazione

di tale principio si trova soprattutto in ambito di etichettatura, pubblicità e presentazione di prodotti alimentari e mangimi.

L'etichetta è l'unico vero mezzo con il quale il produttore comunica al consumatore le

informazioni di cui quest'ultimo ha diritto. Quanto riportato sull'etichetta di un qualsivoglia prodotto alimentare fornisce indicazioni relative alla sua composizione, modalità di conservazione e di utilizzo e costituisce per il consumatore anche un importante strumento sulla base del quale effettuare una scelta di acquisto: la maggior parte dei consumatori, infatti, si sente più sicura della qualità (intesa quindi anche come "bontà" e "salubrità") di ciò che compra solo se riesce ad avere molte informazioni sull'alimento stesso e per questo i produttori

valutano attentamente le modalità con cui disporre questo “biglietto da visita” del prodotto, ancor più quando si tratta di un alimento non destinato ad ulteriore trasformazione, ma rivolto direttamente al consumatore finale.

Sempre nel chiaro rispetto della normativa, è interesse del produttore fornire indicazioni al

consumatore in modo tale che esso venga, se non invogliato, almeno “confortato” nella sua

decisione di acquistare un alimento piuttosto che un altro.

La qualità del prodotto è data infatti certamente dalla qualità delle materie prime, dalla loro

giusta miscelazione e lavorazione (soprattutto quando si parla di prodotti composti) e confermata in ultimo al momento della prova del prodotto stesso, del suo consumo, ma è altrettanto vero che l’indicazione in etichetta dell’utilizzo di un particolare ingrediente quale una materia prima DOP, o al contrario della sua assenza, come nel caso di alcuni additivi, può indurre chi acquista a ritenere un prodotto migliore rispetto ad un altro.

A livello europeo la disciplina in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari è contenuta nella Direttiva 2000/13 CE (già dir. 112/79/CEE), mentre a livello nazionale, le regole per impostare l’etichetta commerciale sono stabilite dal D.lgs 109/92, più volte integrato e modificato in modo da essere uniformato alle regole emanate dall’Unione Europea.

Recentemente, In Italia, nel corso della seduta del 18 gennaio 2011, la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, in cui si prevede l’indicazione obbligatoria sulle etichette dei prodotti alimentari dell’origine geografica delle materie prime utilizzate nella preparazione.

Il messaggio che è stato fatto passare, prima al nel momento in cui è stata fatta la proposta di legge, poi in un secondo tempo alla sua approvazione, è quello di un rapporto di inscindibilità tra quanto dichiarato in etichetta e qualità (comprendendo con questo anche il concetto di sicurezza) del prodotto etichettato.

Come già detto, questo può essere vero: il consumatore ha il diritto di conoscere quante più informazioni possibili su cosa sta acquistando e quindi mangiando, ma è altrettanto vero che non tutte le informazioni sono utili e soprattutto sono indice di “qualità e sicurezza”.

È chiaro che, a seguito dei ripetuti scandali alimentari che si sono succeduti negli ultimi

cinquant’anni, la diffidenza e l’insicurezza delle persone è aumentata favorendo la nascita di numerose associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, tra le cui richieste c’è anche quella di dare maggiore trasparenza all’etichettatura degli alimenti, trasparenza associata al concetto di rintracciabilità, che nell’etichetta trova proprio il mezzo di comunicazione con il consumatore.

È altrettanto vero, però, che indicare una provenienza nazionale di materie prime utilizzate per la realizzazione di un alimento non è necessariamente sinonimo di una migliore qualità e soprattutto di una maggior sicurezza del prodotto.

Il rinomato caffè italiano non viene certamente prodotto sugli Appennini, così come il cioccolato e via dicendo.

Vediamo quindi perché, nonostante questa norma sia stata presentata come essenziale per la cosiddetta tutela del “Made in Italy” (disciplinato nel DDL 135/09, convertito in legge dalla 166/09) e della salute del consumatore, in realtà non lo sia ed inoltre sia anche destinata a venir bocciata dall’Europa.

2. LA NORMATIVA

Prima di illustrare la Normativa concernente l'etichettatura, è necessaria una premessa: la

Repubblica Italiana – così come gli altri Stati membri dell'Unione Europea - ha ceduto parte della propria sovranità all'Europa in vista di un "Mercato Unico", con regole armonizzate e valide per tutti in funzione della libera circolazione dei beni e dei servizi, in uno spazio privo di frontiere, secondo quanto stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE - Parte terza "Politiche dell'Unione ed Azioni interne", Capitolo 1 "Mercato interno" e Capitolo 2 "Libera circolazione delle merci"). La cessione della sovranità si esprime dunque anche nel "limare" le normative dei Paesi aderenti fino a che esse raggiungano la piena compatibilità con le regole comuni.

Le leggi vigenti sull'etichettatura degli alimenti non dettano regole sulla impostazione grafica di un'etichetta o sulla forma che può assumere la confezione dell'alimento, ma ne regolano la comunicazione: non si può trarre in inganno l'acquirente promettendo cose che non esistono, e se un produttore sbaglia nello scrivere la propria etichetta, potrà essere condannato da un giudice per aver violato la legge.

È bene ricordare inoltre che su una confezione possono essere riscontrate due tipi di etichetta, una commerciale e una nutrizionale. Quest'ultima è facoltativa e qualora il produttore decidesse di adottarla, dovrebbe rispettare anche in questo caso regole precise, contenute nel D.Lgs n.77/93.

2.1-Direttiva 2000/13/ce del parlamento europeo e del consiglio del 20 marzo 2000

(ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

È la cosiddetta "direttiva etichettatura", che armonizza le normative nazionali e nella

quale si stabilisce come fine dell'etichettatura la necessità di informare e tutelare i consumatori.

Le norme che regolano etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, quindi, sono armonizzate a livello di Unione Europea per consentire ai consumatori di operare le loro scelte con cognizione di causa e per eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei prodotti alimentari e le disparità nelle condizioni di concorrenza.

La provenienza delle materie prime non è neppure citata poiché l'origine del prodotto, in virtù del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 450/08) e degli impegni assunti nell'Articolo Istitutivo dell' Organizzazione Mondiale del Commercio, si identifica con il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, senza peraltro privare l'operatore del diritto di inserire volontariamente in etichetta informazioni relative a provenienza, caratteristiche delle materie prime o tracciabilità, (tranne quando l'omissione dell'indicazione possa indurre in errore il consumatore).

Tale indicazione è d'altro canto obbligatoria per determinate categorie di alimenti oggetto di normative europee di settore (es. ortofrutta, carni bovine, uova, miele, prodotti ittici freschi, "bio").

In particolare, nei considerando della presente direttiva leggiamo che: "Differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolarne la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza.

È pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato interno", e ancora: "Un'etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla

libera circolazione delle merci”.

Le diciture obbligatorie da riportare sui prodotti commercializzati, invece, vengono elencate in modo tassativo dall'articolo 4 all'articolo 17, mentre nell'articolo 18 si stabilisce quanto segue:

1. Gli stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi;

-di tutela della salute pubblica,

-di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,

-di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Questa, in breve, la Direttiva comunitaria.

Vediamo ora la normativa nazionale.

2.2-Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

Il D.L.vo n.109/1992 stabilisce come finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari quelle di “assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore” (art.2) e regola non solo l'etichettatura riportata sulle singole confezioni di alimenti, ma anche la loro presentazione e pubblicità.

Dato che il campo di applicazione del decreto in oggetto è : “ ...etichettatura dei prodotti

alimentari destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato

nazionale...”, tali regole si applicano soltanto a prodotti destinati al mercato nazionale, mentre per prodotti destinati all'esportazione in altri Paesi UE o extra-UE, il produttore dovrà considerare le leggi vigenti nei rispettivi Paesi di destinazione,

Ad esempio, nell'art.3 comma 1, lettera e) del presente Decreto Legislativo, si stabilisce che in etichetta deve figurare il nome di un soggetto che si assume la responsabilità commerciale del prodotto, che può essere o il produttore, o il confezionatore o il venditore. L'unico vincolo è sul venditore che può omettere il nome del produttore e/o del confezionatore solo se lo stesso venditore è stabilito in uno Stato membro dell'UE.

La sede dello stabilimento di produzione (Art. 11 D.Lgs 109/92), invece, è una indicazione non prescritta dalla Direttiva Comunitaria. L'Italia, che all'atto dell'adozione della direttiva aveva nella legislazione nazionale tale obbligo (art 8 della Legge 283/62), ha mantenuto la menzione nella lista obbligatoria di cui all'art. 3 comma 1, D.Lgs. 109/92, con limitazione alla propria situazione nazionale e nel rispetto delle modalità di indicazione previste dalla stessa direttiva. Nessun altro

stato membro dell'Unione Europea ha reso obbligatoria tale indicazione e l'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione e/o confezionamento si applica ai prodotti destinati al mercato interno.

Le regole fondamentali per stilare un'etichetta conforme alla legge sono riportate in negativo, ossia cosa non deve fare un'etichetta, e si trovano elencate a partire dall'articolo 2:

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso

b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede

c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche

d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana nè accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.”

Nessun accenno alla provenienza delle materie prime utilizzate, quindi, in nessuno dei 30 articoli di questo D.Lvo.

3-L'INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA

Il 6 marzo 2011 è entrata in vigore la legge 3 febbraio 2011, n. 4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” .

L'Italia, che ha una grande tradizione in tema di sicurezza alimentare, ha deciso di legiferare “autonomamente” con il duplice l'obiettivo di far sapere al consumatore se ciò che mangia è realmente prodotto in Italia e consentire alla filiera agricola italiana di contraddistinguere il proprio valore e contrastare la concorrenza sleale di chi spaccia in tutto il mondo falso “Made in Italy”.

Vediamo se è realmente così.

L'impianto normativo di questa legge è composto da sette articoli :

- art. 1: estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività era attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

- art. 2: reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta: vengono raddoppiate le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o

riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG), vengono dettate misure in ordine all'indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi, con l'effetto di vietare nelle etichette delle miscele l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti; fermo restando che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata (in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti). Viene inoltre definito un "Sistema di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale, superiore alle norme commerciali correnti.

I produttori aderendo al Sistema, su base volontaria, potranno utilizzare l'apposito logo che certificherà la qualità superiore a patto che applichino la disciplina di produzione integrata che prevede tra l'altro un basso uso di sostanze chimiche e si sottopongano ai relativi controlli di Organismi terzi accreditati.

- art. 3 : indica le disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli.

- art. 4 : prevede l'obbligo di inserire sull'etichettatura dei prodotti alimentari (commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati), oltre alle indicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).

Per i prodotti non trasformati il luogo

d'origine riguarda il Paese di produzione, mentre per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Alle Regioni spetta l'organizzazione dei controlli, estesi a tutte le filiere interessate e salve le competenze ministeriali.

Per chi commercializza prodotti privi dell'indicazione d'origine è prevista una sanzione fino a 9.500 euro.

Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti.

- art. 5 : prescrive che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

- art. 6 : riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l'entità della somma da pagare a titolo di sanzione. L'articolo in esame depenalizza la violazione, trasforma il reato contravvenzionale in illecito amministrativo

- art. 7 : contempla l'obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della

quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. Il Disegno di Legge è obbligatorio solo per le imprese nazionali e non per tutti i prodotti commercializzati in Italia; questo comporta che le altre aziende comunitarie sono libere di commercializzare gli stessi prodotti senza alcuna precisazione in merito all'origine/provenienza.

L'articolo 4 della nuova legge, quello in cui si introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine sulle etichette di tutti i prodotti, potrà venire applicato 90 giorni dopo l'emanazione dei decreti interministeriali firmati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello

sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza tra lo Stato e le Regioni e Province autonome.

Questi decreti dovrebbero stabilire:

- le "modalità per l'indicazione obbligatoria"
- le "disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale" (art. 4, comma 3)
- "i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione"
- "il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti" (art. 4, comma 3)

Mentre la legge viene firmata dal Presidente Napolitano e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi, i Ministri preparano i decreti assieme alla Conferenza Stato-Regioni. Quando i decreti saranno pronti, si attenderanno tre mesi perché dovranno venire notificati alla Commissione europea e saranno soggetti a un periodo di "stand-by" obbligatorio la cui durata ordinaria è appunto di tre mesi (salvo venire estesa, sino a un massimo di 18 mesi, ai sensi della dir. 98/34/CE e successive modifiche).

4-ANALISI DELLA NORMA

Nell'Unione Europea è fatto divieto di commercializzare prodotti alimentari o mangimi a rischio, in base al CE n. 178/02 (articolo 14). I controlli sono eseguiti in modo indifferenziato sulle materie prime, i semi-lavorati e i prodotti finiti, quale che ne sia l'origine.

A ulteriore garanzia dell'efficacia dei controlli la Commissione Europea si premura anche di "controllare i controllori": i funzionari del "Food & Veterinary Office" europeo svolgono continue missioni, nei 27 Stati membri, con l'obiettivo ultimo di assicurare uniformi ed elevati standard di sicurezza alimentare (ai sensi del reg. CE n. 882/04).

Quindi, dal punto di vista della sicurezza, inserire in etichetta il Paese di provenienza di un alimento o di una delle sue materie prime

non aggiunge nulla di nuovo: gli operatori effettuano già registrazioni più dettagliate (come date di ricevimento, recapiti dei fornitori, lotti/codici partite) e queste informazioni sono a disposizione delle Autorità Sanitarie. Non è vero quindi che grazie alla nuova legge sull'origine le materie prime sono più controllate, né che quelle italiane sono "più sicure" di quelle di altri Paesi.

La nuova legge, poi, estende l'obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza anche agli ingredienti in cui vi sia presenza di OGM, in qualsiasi fase della lavorazione. Il problema è che il limite di tolleranza (0,9%) stabilito dalla legge per l'eventuale inquinamento accidentale resta immutato e da anni i produttori devono segnalare in etichetta la presenza di Ogm quando la contaminazione supera lo 0,9%. Nulla sostanzialmente di nuovo dunque.

Da rilevare poi che l'indicazione degli Ogm, non si applica ai mangimi destinati agli animali di allevamento: sull'etichetta non verrà indicato il tipo di mangime proposto agli animali nel corso dell'allevamento e la questione non è banale visto che la maggior parte dei mangimi venduti in Italia contengono l'80% di soia Ogm e anche molto del mais utilizzato è geneticamente modificato.

Un ultimo elemento da sottolineare è il divieto di proporre sulle etichette fotografie di paesaggi italiani, quando i prodotti sono confezionati all'estero: ciò è già vietato dalla legge 283/62, tanto che anche l'Antitrust in base a questo principio ha censurato decine di aziende.

Ecco invece nel dettaglio come sarà gestita l'indicazione d'origine: per gli alimenti non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza coincide con il Paese di produzione; per gli alimenti trasformati, invece, la vera novità: questa legge prevede che venga indicata la località dell'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della materia prima agricola

prevalente, e nel caso dei salumi andrà precisato anche il luogo dove è stato allevato l'animale da cui proviene la carne.

Il testo lascia quindi spazio ad alcune ambiguità poiché un consumatore sarà convinto di acquistare un prodotto italiano al 100%, quando in realtà è stato realizzato, ad esempio, solo con una materia prima italiana al 51%.

Di più: indicare l'origine delle materie prime su tutti i prodotti alimentari trasformati ha un costo per il consumatore.

L'Italia trasforma il 70% delle materie prime agricole prodotte nella nostra nazionale (il restante 30% è venduto come ortofrutta), e deve comunque importare molte materie prime.

A seconda delle filiere, spesso mancano le quantità (anche perché le produzioni sono continuative, ma i raccolti sono stagionali), le varietà (tropicali e non solo) e a volte anche le qualità richieste dalle imprese di trasformazione. In aggiunta, i fenomeni climatici (es. siccità, alluvioni) e le continue oscillazioni dei prezzi impongono la frequente variazione degli approvvigionamenti. Ciò vale per le imprese di ogni dimensione.

Oggi si compra soia in USA, domani in Argentina, dopodomani in Brasile, e così via, la stessa cosa succede per cacao, caffè, oli e molte altre materie prime. Se la nuova legge italiana venisse applicata, gli operatori dovrebbero predisporre un'ampia varietà di etichette per ciascun prodotto, con inevitabili sprechi di etichette, da cui derivano un maggior impatto ambientale e dispendio economico. Bisognerebbe poi fermare gli impianti di confezionamento ogni volta che cambia l'origine della materia prima, per sostituire i rotoli delle etichette. Non solo: in alcuni stabilimenti le materie prime sono stoccate in grandi silos che vengono colmati e scolmati a ciclo continuo.

Tornando all'esempio dell'olio di soia, per poter risalire con certezza all'origine della materia prima utilizzata nella singola bottiglia

bisognerebbe demolire i silos e costruire serbatoi più piccoli nei quali inserire ogni diversa fornitura, e interrompere i cicli di produzione ogni volta.

Nel caso in cui si arrivi rapidamente alla definizione di decreti attuativi, c'è il rischio che a questi cambiamenti si aggiungano ulteriori necessità di etichettatura dovute al nuovo Regolamento sull'etichettatura in discussione a Bruxelles.

Le imprese, quindi, si troveranno ad affrontare dei cambiamenti che potranno anche essere rivisti a breve dalla Normativa europea, mentre per i consumatori si prospetta una scelta obbligata (spendere sempre di più per ricevere notizie il cui costo può talora rivelarsi sproporzionato rispetto alle effettive curiosità di ciascuno) quando già ora, per chi lo desidera, è possibile scegliere prodotti sulle cui etichette i produttori hanno deciso di indicare l'origine delle materie prime, nella speranza (non sempre dimostrata) di ricavarne un vantaggio.

Da specificare, infine, che il concetto di Made in Italy alimentare, il quale dovrebbe essere ancor più tutelato da questa nuova Legge, si basa non tanto sull'origine delle materie prime

impiegate, quanto sulla "ricetta", sulla capacità di lavorazione, sulla cultura della produzione di qualità, come dichiarato anche dalla Federalimentare e già affermato nel DDL135/09: "Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano" (art.16).

5-CONCLUSIONI

Questa legge sull'etichettatura non sarà applicabile perché le leggi sulle etichette si

discutono e si elaborano a Bruxelles insieme agli altri Paesi, e questo aspetto non può essere dimenticato.

Da anni le norme comunitarie prevedono l'obbligo di riportare l'indicazione d'origine su carne bovina, miele, uova, pesce, olio vergine ed extra vergine, ortofrutticoli freschi e proprio il 21 febbraio¹ il Consiglio dell'Agricoltura ha formalmente approvato la proposta di regolamento relativa all'informazione per il consumatore sui prodotti alimentari. Questo documento prevede l'estensione alle carni suine, ovine, caprine e avicole dell'obbligo di indicare in etichetta il Paese d'origine, come già si fa per carni bovine (reg. CE n. 1760, 1825/00). Le modalità per l'indicazione di origine per le carni verranno definite entro 2 anni e il progetto di estendere l'origine ad altri alimenti va avanti, tanto che i Governi degli Stati membri hanno chiesto di affidare alla Commissione europea apposite valutazioni d'impatto per comprendere l'opportunità di introdurre l'indicazione obbligatoria d'origine per latte, alimenti non trasformati, prodotti mono-ingrediente, latte nei prodotti lattiero-caseari, carne nella preparazione di altri prodotti, ingredienti primari (>50% dell'alimento finale).

La posizione comune verrà ora trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura, prevista nella sessione plenaria di luglio a

¹Il 22 giugno è stata decisa la proposta di regolamento conosciuta come "food information to consumer". Per quanto concerne l'estensione dell'indicazione d'origine questa riguarderà le carni suine, ovine, caprine e di pollame, fresche e congelate. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione valuterà una eventuale estensione dell'obbligo d'indicare l'origine o la provenienza dei restanti tipi di carne, del latte, del latte utilizzato come ingrediente nei dairy products, degli alimenti non trasformati, dei prodotti mono-ingrediente e degli ingredienti che rappresentano oltre il 50% dell'alimento (art. 25.5). Se la norma verrà approvata dall'Assemblea il 6 luglio, il testo verrà trasmesso al Consiglio e pubblicato all'inizio del 2012. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole che interesseranno non solo l'indicazione d'origine, ma anche la leggibilità dei caratteri di stampa, ad esempio, e l'etichetta nutrizionale. (aggiornamento da : www.ilfattoalimentare.it)

Strasburgo.

Chiaramente l'origine è solo uno dei molti elementi considerati in un progetto di ampia portata che vuole uniformare le etichette, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e proprio quando il nostro Ministro delle Politiche Agricole si è dichiarato pronto a tradurre in pratica la nuova legge sull'indicazione di origine dei prodotti alimentari, è giunto da Bruxelles un "invito a non procedere". Mittenti, i Commissari europei per la Salute e Tutela del Consumatore John Dalli e per l'Agricoltura Dacian Ciolos, i quali hanno firmato una lettera nella quale "si rammenta che lo scorso anno la Commissione europea aveva già intimato all'Italia di sospendere l'esame del disegno di legge in cui si prevedeva l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dei prodotti alimentari; nonostante le prescrizioni comunitarie, il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge in questione; nel frattempo, è proseguito il dibattito europeo sulla proposta di regolamento UE per l'informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. Prima lettura al Parlamento

europeo il 16.6.10, accordo politico al Consiglio il 7.12.10, adozione della posizione comune degli Stati membri il 14.2.11, e successivo dibattito in Assemblea. Tale proposta comprende, tra l'altro, nuove regole per quanto attiene all'indicazione dell'origine dei prodotti (che si prevede obbligatoria, ad esempio, per tutte le carni fresche e il latte fresco).

Per finire l'Italia non può permettersi di adottare in questa materia regole ulteriori rispetto a quelle comuni."

Lo stesso John Dalli all'inizio dell'anno aveva censurato la Lettonia che, a pochi anni dal suo ingresso nella UE, ha provato ad introdurre ulteriori regole di etichettatura rispetto a quelle europee per derivati del latte, in particolare prescrivendo diciture obbligatorie da accostare alla denominazione di vendita dei prodotti, ma il Commissario

europeo ha detto no.

I motivi sono quelli fin qui già illustrati: le disposizioni comuni in termini di etichettatura sono quelle previste dalla Direttiva 2000/13/CE il cui testo afferma che quando uno Stato membro ritiene "necessario adottare una nuova legislazione, deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi.

La Commissione consulta gli Stati membri ... e può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione" (art. 19). Tra le informazioni obbligatorie non ci sono quelle previste dalla Lettonia per i formaggi, per cui la Commissione ha reputato queste norme nazionali in grado di mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi comuni e le ha bocciate.

Chiaro monito per l'Italia, quindi.

Nell'Unione europea esistono le stesse leggi sugli alimenti e sulle etichette, ci sono regole uguali sugli additivi e anche le norme igienico-sanitarie sono molto simili. Risulta quindi impensabile permettere all'Italia di adottare provvedimenti che impongono regole non condivise.

La volontà politica di uno stato membro, nelle aree soggette a regolazione comune, può venire espressa nei dibattiti europei, ma non tradursi in discipline nazionali differenziate. Per tutti questi motivi, quindi, la legge italiana approvata in Parlamento (corretta in linea di principio) non sarà mai applicata, perché queste decisioni devono essere assunte a livello europeo da tutti i Paesi, altrimenti scatterebbe un vero e proprio caos alle frontiere limitando la circolazione delle merci.

L'Italia sembra ostinata verso un percorso solitario, non prendendo in considerazione il dibattito attuale presso il Parlamento Europeo circa il nuovo regolamento sull'etichettatura dei prodotti, che sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi comunitari, dove attualmente è previsto l'obbligo d'indicare l'origine o la provenienza, ma solo qualora l'omissione

possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza.

È un sacrosanto diritto del cittadino conoscere quanto più possibile sull'alimento che sta acquistando, in modo che possa operare una scelta consapevole al momento stesso dell'acquisto.

È altrettanto fondamentale, però, che il consumatore impari a leggere e soprattutto a capire le etichette, ed acquisisca la consapevolezza di quali informazioni facciano realmente la differenza per quanto riguarda aspetti come qualità e sicurezza, che sono essenziali per gli alimenti, ma non dipendono certamente solo dall'origine delle materie prime con cui gli alimenti stessi vengono realizzati: una industria mediocre realizzerà prodotti mediocri, a prescindere dalla provenienza delle materie prime utilizzate.

BIBLIOGRAFIA

-**Colavita G.**, (2008), Igiene e tecnologie degli alimenti di origine animale, Point Veterinaire Italie, Milano, 1 ed.

-**Galli A. – Bertoldi A.**, (2006) Igiene degli alimenti e HACCP, EPC Libri, Roma, 4 ed.

-**www.ilfattoalimentare.it**

-**www.newsfood.it**

-**http://europa.eu/index_it.htm**

-**DDL 25 settembre 2009, n. 135**

-**Direttiva 2000/13CE**

-**D.Lgs 109/92**

-**Legge 3 febbraio 2011 n.4**

-**Accordo del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 giugno 2011**